

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, lì 21 dicembre 2007

Circolare n. 29/2007

OGGETTO: *Modifica del saggio degli interessi legali – Effetti sulle disposizione fiscali*

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2007 che fissa la nuova misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 del codice civile, al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 (il previgente tasso legale era stato fissato al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004).

Premesso che la modifica del tasso degli interessi legali rileva ai fini di diverse disposizioni normative, si evidenziano nel seguito le principali disposizioni tributarie interessate dalla menzionata variazione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ai fini dell'applicazione del ravvedimento operoso, l'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 472/97, stabilisce che il pagamento della sanzione ridotta – prevista nei casi specificati al comma 1 del medesimo articolo – deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (tali interessi sono quindi da calcolare nella misura del 2,5 per cento fino al 31 dicembre 2007 e del 3 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2008).



INTERESSI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DI CAPITALE

Per quanto riguarda gli interessi sui capitali a mutuo, l'art. 45, comma 2, del T.U.I.R., prevede che, salvo prova contraria, questi si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Peraltro, se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale.

INTERESSI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Ai sensi del comma 5 dell'art. 89 del T.U.I.R., nella determinazione della base imponibile IRES della società e degli enti commerciali, se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli stessi si computano al saggio legale.

USUFRUTTO E RENDITE

Il saggio legale d'interesse rileva ai fini del calcolo del valore degli usufrutti e delle rendite nelle transazioni riguardanti immobili, azioni e quote di società, al fine di sottoporre a tassazione un minore imponibile.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Agosta